

## REGIONE TOSCANA

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2014, n. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

(GU n.7 del 15-2-2014)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana

il seguente regolamento:  
(Omissis);

Art. 1  
Sostituzione della DIA con SCIA  
nel d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/ R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) ovunque ricorra l'espressione "dichiarazione di inizio attivita'" questa e' sostituita dalla seguente: "segnalazione certificata di inizio attivita'".

Art. 2  
Modifiche all'art. 5  
del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nel comma 1 dell'art. 5 del d.p.g.r. 61/R/2010 dopo la parola "ricovero." sono aggiunte le seguenti: "Fanno eccezione le unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti per le quali non si prevede obbligo di orario, fermo restando i compiti del direttore sanitario di cui all'art. 4.".

Art. 3  
Modifiche all'art. 24  
del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 24 del d.p.g.r. 61/ R/2010 e' inserito il seguente:

"1-bis. Possono essere nominati membri del gruppo di valutazione di cui al comma 1 soggetti con eta' non superiore a settanta anni. I membri del gruppo che compiono settanta anni di eta' decadono comunque al termine del mandato in corso.".

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 24 del d.p.g.r. 61/R/2010 e' inserito il seguente:

"1 ter. E' consentito partecipare all'aggiornamento dell'elenco regionale degli esperti valutatori di cui all'art. 41 della legge regionale 51/09 anche a coloro che sono gia' presenti nell'elenco stesso esclusivamente attraverso la richiesta di valutazione di nuovi titoli conseguiti successivamente alla precedente valutazione.".

3. Il comma 3 dell'art. 24 del d.p.g.r. 61/R/2010 e' sostituito dal seguente:

"3. Un terzo dei membri del gruppo di valutazione e' rinnovato ogni

tre anni. I membri possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 2 e' effettuata dopo i diciotto mesi dalla costituzione o dal rinnovo del gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma."

4. Dopo il comma 3 dell'art. 24 del d.p.g.r. 61/R/2010 e' inserito il seguente comma:

"3-bis. I membri da sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. Nel caso siano presenti membri che abbiano svolto due mandati consecutivi della loro sostituzione si tiene conto ai fini del calcolo della percentuale di ricambio. In ogni caso i membri che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre da sostituire anche se in numero superiore ad un terzo dei membri complessivi."

Art. 4  
Modifiche all'art. 28  
del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole "centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2014".

2. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole "duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2014".

3. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole "un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2014".

Art. 5  
Modifiche all'art. 31  
del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nel comma 1 dell'art. 31 del d.p.g.r. 61/R/2010 dopo la parola "2013" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei requisiti strutturali ed impiantistici per i quali l'adeguamento e' da effettuarsi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2015."

Art. 6  
Sostituzione dell'allegato A  
del d.p.g.r. 61/R/2010

L'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010 e' sostituito dall'allegato A 1 al presente regolamento.

Art. 7  
Norma di prima applicazione

1. Le strutture che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano iscritte all'albo regionale degli enti ausiliari, di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 (Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l'iscrizione) presentano istanza di autorizzazione entro il 31 dicembre 2014 e istanza di accreditamento entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

2. Le strutture di cui al comma 1 si adeguano ai requisiti di cui all'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010 come sostituito dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2014, ad eccezione dei requisiti strutturali ed impiantistici per i quali l'adeguamento e' da

effettuarsi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2015.

Art. 8  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 gennaio 2014

ROSSI

(Omissis).